Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 12 maggio 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

1984

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della marina mercantile

Ministero per i beni culturali e ambientali

Ministero del tesoro

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 12 MAGGIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% 1977/1987 1975/1985 1975/1986 e 1976/1986 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — 1) Speciali certificati di credito 10% 1977/1987 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 2) Speciali certificati di credito 10% 1977/1987 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 3) Speciali certificati di credito 10% 1975/1985 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 4) Speciali certificati di credito 10% 1975/1986 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 5) Speciali certificati di credito 10% 1976/1986 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici). — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'anno 1984 effettuata il 2 aprile 1984. — PARTE II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1924)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. 1200.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in fisica, agli elenchi dei tre indirizzi degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

Indirizzo generale:
spettroscopia dello stato solido;
geofisica della terra solida.

Indirizzo didattico:
geofisica della terra solida.

Indirizzo applicativo:
spettroscopia dello stato solido;
geofisica della terra solida.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. 1201.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 84, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

malattie metaboliche del bambino;
auxologia;
malattie infettive dell'infanzia;
endocrinologia ginecologica;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia oncologica;
urologia ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1202.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56 e nella tabella *F* all'elenco degli insegnamenti complementari afferenti al dipartimento di economia politica è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1203.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metodologia e didattica degli audiovisivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1204.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 86, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

analisi chimico-cliniche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 223

LEGGE 7 maggio 1984, n. **119**.

Modifica dell'articolo 1, comma terzo, della legge 12 luglio 1975, n. 311, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311, è sostituito dai seguenti:

« Per esigenze di servizio il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ha compiuto favorevolmente il periodo di prova, può essere destinato alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica.

I vincitori di concorso per cancelliere, per il periodo di prova, possono essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1984.

Sostituzione del commissario straordinario di Gioia del Colle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1984 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente nella persona del dott. Giuseppe Maiullari;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario chiamato ad altro incarico;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Antonio Nunziante è nominato commissario al comune di Gioia del Colle (Bari) in sostituzione del dott. Giuseppe Maiullari, con gli stessi poteri a questo ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1984

PERTINI

SCALFARO

(2417)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 aprile 1984.

Revoca del riconoscimento ai fini comunitari, nonché a tutti gli eventuali effetti conseguenti a norma di legge, dell'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore dei prodotti della pesca costiera locale e piccola pesca per sardine e acciughe per i territori compresi nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, denominata Consorzio adriatico pesca - Soc. coop. a r.l., in Rimini.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio del 29 dicembre 1981, recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (il quale ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976 che ha a sua volta abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio del 20 ottobre 1970 di pari oggetto);

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976 recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del Consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 2062/80 della commissione del 31 luglio 1980 (che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972) relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e relative associazioni nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6219560 in data 2 dicembre 1972, riguardante disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Visto il decreto del 18 dicembre 1982 (n. 6534) (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1983) del Ministero della marina mercantile relativo al riconoscimento ai fini comunitari nonché a tutti gli eventuali effetti conseguenti a norma di legge, dell'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore dei prodotti della pesca costiera locale e piccola pesca per sardine e acciughe per i territori compresi nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, denominata Consorzio adriatico pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rimini;

Visto il telescritto n. 49803 - XIV/UPB 6/5 del 22 marzo 1983 con cui la commissione CEE ha comunicato che, secondo la regolamentazione comunitaria, un'associazione non puo essere riconosciuta se non alla condizione che sia costituita da organizzazioni di produttori riconosciute, e quindi ha invitato le autorità competenti italiane a prendere le misure necessarie per fare sì che il consorzio menzionato si conformi alla regolamentazione comunitaria entro tre mesi pena la revoca del riconoscimento ai fini comunitari, ai sensi del menzionato regolamento (CEE) della commissione n. 2062/80;

Visto lo statuto del predetto consorzio dal quale risulta la possibilità anche per cooperative e organizzazioni di produttori non riconosciute ai fini comunitari di far parte del consorzio stesso, pur prevedendo una contabilità separata per le attività oggetto di riconoscimento ai fini comunitari;

Considerato che quanto sopra e i relativi motivi di revoca del riconoscimento sono stati notificati al consorzio interessato con telegramma n. 6218515 del 25 marzo 1983 e n. 6210477 dell'8 ottobre 1983 e che lo stesso consorzio nonostante i ripetuti solleciti effettuati direttamente o tramite la capitaneria di porto competente di Rimini, non ha risposto né formulato alcun parere al riguardo;

Visto il decreto 26 maggio 1983 (n. 3259) (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1983) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Consorzio adriatico pesca », in Rimini, e nomina del commissario liquidatore;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale nella seduta del 21 febbraio 1984 ha espresso parere favorevole alla revoca del riconoscimento della menzionata associazione, effettuato ai fini del regolamento (CEE) n. 3796/81, in quanto non conforme alla regolamentazione comunitaria, tenuto altresì conto delle difficoltà in cui si dibatte l'associazione stessa;

Decreta:

E' revocato il riconoscimento ai fini del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio del 29 dicembre 1981, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguiti a norma di legge, dell'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore dei prodotti della pesca costiera locale e piccola pesca per sardine e acciughe per i territori compresi nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, denominata Consorzio adriatico pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rimini, via Nuova Circonvallazione n. 1, in quanto non conforme alla regolamentazione comunitaria, prevedendo il suo statuto anche l'adesione di cooperative e organizzazioni non riconosciute, e tenuto anche conto della situazione in cui si trova l'associazione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1984

Il Ministro: CARTA

(2434)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 2 aprile 1984.

Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1975, n. 805;

Vista la nota del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. DCSB/50/186632/532/82 del 12 novembre 1982 con la quale è stata inoltrata la relazione sulle categorie di atti e documenti che quel Ministero intende sostituire con la riproduzione fotografica;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad avvalersi delle facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i seguenti documenti relativi ai libretti di risparmio:

vaglia di deposito (modelli D1, D2, HD1, HD2, D1 spec., C, DV, DP1, DP2) - cedole di rimborso - vaglia a saldo (modelli R2, R2 *bis*, HR2, HR2 *bis*, RP2, RP2 *bis*).

Le modalità generali della riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere rispondenti alle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1974, n. 306.

L'adozione di sistemi particolari collegati con le caratteristiche formali dei documenti e con le strutture informative esistenti per la loro utilizzazione dovrà essere garantita dal responsabile dell'ufficio che conserva i documenti da fotoriprodurre.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali fotoriprodotti non sono soggetti all'obbligo della conservazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1984

Il Ministro: GULLOTTI

(2377)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 maggio 1984.

Elevazione a lire 8.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 208931/66-AU-64 del 18 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1984, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 33, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1984, fino all'importo massimo di lire 7.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 7.000 miliardi a lire 8.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1984, emessi con decreto ministeriale del 18 aprile 1984, n. 208931/66-AU-64, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 7.000 miliardi a lire 8.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 9 maggio 1984 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 18 aprile 1984, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto delle provvigioni di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione dell'8,25% semestrale, per il periodo dal 1° maggio 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1984, facenti carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, si elevano, di conseguenza, a lire 660 miliardi.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 18 aprile 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1984
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 269

(2422)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Allevamenti zootecnici, pastorali ed ittici Valnerina - Soc. coop. a r.l. », in Ferentillo, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue alla società cooperativa agricola a r.l. « Allevamenti zootecnici, pastorali ed ittici Valnerina - Società cooperativa a r.l. », con sede in Ferentillo (Terni), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola a r.l. « Allevamenti zootecnici, pastorali ed ittici Valnerina - Società cooperativa a r.l. », con sede in Ferentillo (Terni), costituita per rogito notaio dott. Diodato Imbellone in data 14 giugno 1972, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Bartolucci dott. Bruno, residente a Terni, in via Galleria Nuova n. 6;

Giardina dott. Romano, residente a Terni, voc. Piedimonte n. 14/*A*;

Malizia rag. Enrico Vincenzo, residente a Terni, via XX Settembre n. 103,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2435)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 aprile 1984.

Inclusione nella circoscrizione elettorale con sede in Torino della regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 779;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1983 con il quale sono state stabilite le circoscrizioni elettorali e le relative competenze territoriali;

Vista la delibera dei consigli di amministrazione dell'agricoltura e del Corpo forestale dello Stato, riuniti in seduta congiunta, il 13 aprile 1984;

Ritenuto di dover includere nella circoscrizione elettorale con sede in Torino, la regione Valle d'Aosta;

Decreta:

La regione Valle d'Aosta è inclusa nella circoscrizione elettorale con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 27 aprile 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(2437)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1136/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che determina gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1984, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicati nel n. L 114 *del* 30 *aprile* 1984.

(107/C)

Regolamento (CEE) n. 1137/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1138/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa i suppplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1139/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1140/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1141/84 della commissione, del 25 aprile 1984, relativo alla vendita mediante gara, ai fini della esportazione, dell'olio di sansa di oliva detenuto dall'organismo d'intervento ellenico.

Regolamento (CEE) n. 1142/84 della commissione, del 25 aprile 1984, relativo alla vendita mediante gara, ai fini della esportazione verso la Tunisia, dell'olio di sansa di oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1143/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1144/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1145/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1146/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1147/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1148/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 1149/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'amibto della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 1150/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la trentunesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 1151/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che abroga il regolamento (CEE) n. 752/84 che sospende temporaneamente la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso a grani tondi.

Regolamento (CEE) n. 1152/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1153/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1154/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che proroga per la quarta volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il frumento tenero.

Pubblicati nel n. L 111 *del* 27 *aprile* 1984.

(108/C)

Regolamento (CEE) n. 1155/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1156/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1157/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1158/84 della commissione, del 26 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1159/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 per quanto concerne le norme di qualità per i bulbi di talune varietà di iris e di tulipani.

Regolamento (CEE) n. 1160/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 898/84 che fissa gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1161/84 della commissione, del 27 aprile 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 896/84, che stabilisce disposizioni complementari per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1162/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1163/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/83 che stabilisce le modalità della cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 1164/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1984 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 1165/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1984 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 1166/84 della commissione, del 27 aprile 1984, relativo al rilascio, il 30 aprile 1984, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1167/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1168/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1169/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1170/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1171/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1172/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che istituisce una tassa di compensazione alla importazione di zucchine originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1173/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1174/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 112 *del* 28 *aprile* 1984.

(109/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 1984, a decorrere dalla data del decreto stesso, il dott. Massimo Randaccio, consigliere, ottavo livello, è stato nominato componente la commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica in sostituzione del dott. Sergio Graziosi, consigliere, settimo livello.

(2423)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni alla produzione ed al commercio di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Benodex concessa all'impresa Visplant-Chimiren - S.r.l., in Castelmaggiore (Bologna), via Frabaccia, 12, con decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Kinston - PB concessa all'impresa Visplant-Chimiren - S.r.l., in Castelmaggiore (Bologna), via Frabaccia, 12, con decreti ministeriali 22 dicembre 1982 e 1° febbraio 1983.

(2138)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 9 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1716 —	1716 —	—	1716 —	—	1716 —	1716,100	1716 —	1716 —	1716 —
Marco germanico . .	617,150	617,150	—	617,150	—	617,15	617,250	617,150	617,150	617,15
Franco francese	201,200	201,200	—	201,200	—	201,20	201,150	201,200	201,200	201,20
Fiorino olandese .	549,250	549,250	—	549,250	—	549,25	549,330	549,250	549,250	549,25
Franco belga .	30,377	30,377	—	30,377	—	30,37	30,380	30,377	30,377	30,37
Lira sterlina .	2370,200	2370,200	—	2370,200	—	2370,20	2371 —	2370,200	2370,200	2370,20
Lira irlandese	1898,300	1898,300	—	1898,300	—	1898,30	1900 —	1898,300	1898,300	—
Corona danese	169,080	169,080	—	169,080	—	169,08	169,120	169,080	169,080	169,08
E.C.U. .	1384,300	1384,300	—	1384,300	—	1384,30	1384 —	1384,300	1384,300	1384,30
Dollaro canadese . . .	1325 —	1325 —	—	1325 —	—	1325 —	1325 —	1325 —	1325 —	1325 —
Yen giapponese . . .	7,480	7,480	—	7,480	—	7,48	7,482	7,480	7,480	7,28
Franco svizzero . .	750,500	750,500	—	750,500	—	750,50	750,450	750,500	750,500	750,50
Scellino austriaco .	87,749	87,749	—	87,749	—	87,74	87,755	87,749	87,749	87,75
Corona norvegese .	218,540	218,540	—	218,540	—	218,54	218,500	218,540	218,540	218,55
Corona svedese .	210,930	210,930	—	210,930	—	210,93	210,970	210,930	210,930	210,95
FIM . . .	293 —	293 —	—	293 —	—	293 —	293,200	293 —	293 —	—
Escudo portoghese	12,240	12,240	—	12,240	—	12,24	12,250	12,240	12,240	12,24
Peseta spagnola .	11,046	11,046	—	11,046	—	11,04	11,049	11,046	11,046	11,04

Media dei titoli del 9 maggio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	47,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,400
» 6 % » » 1970-85	95,700
» 6 % » » 1971-86	91,500
» 6 % » » 1972-87	86,750
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	85,800
» 10 % » » 1977-92	87 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	88,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P 97	80,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	103,300
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,250
» » » TR 2.5% 1983/93	107,500
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,225
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,125
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,075
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,025
» » » » 1- 7-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/84 . .	100,050
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,150
» » » » 1-10-1982/84 .	100,300
» » » » 1-11-1982/84 .	100,475
» » » » 1-12-1982/84 .	100,450
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 .	109,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 1-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,650
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,050
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,675
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,625
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,625
» » » » 1-10-1982/86 .	100,950
» » » » 1-11-1982/86	100,775
» » » » 1-12-1982/86 .	100,775
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,450
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,450
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,450
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,350
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,450
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,650
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,475
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,675
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,200
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,200
Buoni Tesoro Pol 12 % 1-10-1984 .	98,750
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,475
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,350
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,650
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	94,675
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,650
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1716,050
Marco germanico .	617,200
Franco francese	201,175
Fiorino olandese .	549,290
Franco belga . . .	30,378
Lira sterlina	2370,600
Lira irlandese	1899,150
Corona danese	169,100
E.C.U. .	1384,150
Dollaro canadese .	1325 —
Yen giapponese . . .	7,481
Franco svizzero	750,475
Scellino austriaco . .	87,752
Corona norvegese . .	218,520
Corona svedese . . .	210,950
FIM	293,100
Escudo portoghese .	12,245
Peseta spagnola . .	11,047

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi del 16 maggio 1984

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 7 maggio 1984 relativo alla emissione dei B.O.T. con scadenza a sei mesi fissata per il 16 maggio 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 93,30 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(2489)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure assistenziali a favore dei nuclei familiari sgomberati dai fabbricati dichiarati inagibili di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura. (Ordinanza n. 196/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 che ha previsto l'attribuzione di un contributo mensile di L. 350.000 in favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati dalle proprie abitazioni che abbiano reperito un'autonoma sistemazione;

Vista l'ordinanza n. 157/FPC del 16 marzo 1984 che ha prorogato le provvidenze predette per la durata di mesi sei;

Viste le ordinanze n. 21 del 7 ottobre 1983 e n. 181/FPC del 10 aprile 1984 che hanno regolamentato l'assistenza alberghiera ai nuclei familiari puteolani rimasti senza tetto in conseguenza del bradisismo;

Vista la successiva ordinanza n. 167/FPC del 16 marzo 1984 con la quale è stato affidato al provveditorato alle opere pubbliche per la Campania il compito di provvedere al coordinamento degli accertamenti in ordine alla staticità degli edifici di Napoli ricadenti nelle circoscrizioni di Bagnoli e Fuorigrotta interessate dai movimenti tellurici conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea;

Considerato che tali verifiche sono tuttora in corso e che in conseguenza degli accertamenti già effettuati si è reso necessario procedere allo sgombero di numerosi fabbricati, per cui è insorta la indifferibile ed urgente necessità di provvedere comunque alla sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto;

Visto il telegramma 20 marzo e le lettere n. 641/BRA/GAB in data 23 marzo 1984 e 26 marzo 1984 con le quali il prefetto di Napoli ha proposto, tra l'altro, l'estensione a favore dei nuclei familiari sgomberati dagli stabili ricadenti nelle citate circoscrizioni delle provvidenze assistenziali di cui sopra è cenno e che, nel frattempo, attesa la gravità della situazione, ha invitato il sindaco di Napoli a provvedere in tali sensi, con onere a carico del Fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni;

Rilevato, inoltre, che la persistenza del fenomeno del bradisismo, ha interessato anche immobili compresi nella circoscrizione di Pianura, per i quali, pertanto, sono necessari gli accertamenti tecnici già previsti per le circoscrizioni di Bagnoli e Fuorigrotta;

Ravvisata la necessità di aderire alla suddetta richiesta del prefetto di Napoli e di estendere le provvidenze di cui sopra è cenno anche ai nuclei familiari sgomberati dagli immobili dichiarati inagibili ubicati nella circoscrizione di Pianura in quanto il territorio della citata circoscrizione ricade nell'area flegrea;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le verifiche tecniche di cui all'ordinanza n. 167 del 16 marzo 1984, sono estese anche agli immobili ricadenti nella circoscrizione di Pianura.

Art. 2.

Le provvidenze preordinate dall'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, concernente la concessione di un contributo di L. 350.000 mensili per l'autonoma sistemazione, sono estese ai nuclei familiari sgomberati dai fabbricati di Napoli ricadenti nelle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura.

Il comune di Napoli, con i mezzi finanziari che saranno messi a disposizione dalla locale prefettura, provvederà al pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto.

Il predetto comune, acquisita la documentazione prescritta, dovrà rendere il documentato rendiconto alla prefettura.

Art. 3.

Ai nuclei familiari rimasti senza tetto delle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura è estesa, altresì, l'assistenza alberghiera di cui alle ordinanze numeri 21 del 7 ottobre 1983 e 181 del 10 aprile 1984.

Per l'assistenza indicata al comma precedente, il sindaco di Napoli è autorizzato a stipulare, a trattativa privata, apposita convenzione con i singoli esercizi alberghieri applicando la normativa e le condizioni stabilite dallo schema di convenzione approvato con ordinanza n. 181/FPC del 10 aprile 1984, nonché le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

Per il pagamento degli importi dovuti agli esercizi alberghieri convenzionati, il comune di Napoli, dopo aver eseguito gli opportuni controlli anche contabili ed acquisita la prescritta documentazione, comunicherà mensilmente alla prefettura di Napoli l'importo dovuto ad ogni singolo albergatore in rapporto alla effettiva presenza delle persone sgomberate ed ospitate in albergo a causa del bradisismo.

Sulla base di tale comunicazione, la prefettura di Napoli rimetterà al comune di Napoli singoli ordinativi di importo corrispondente finalizzato al pagamento di ciascun esercizio ricettivo.

Art. 5.

Il prefetto di Napoli è autorizzato alla stipula di convenzioni con ditte esercenti attività ricettive stagionali per la sistemazione in roulottes, bungalow ed altre strutture similari, della popolazione senza tetto proveniente dai fabbricati sgomberati delle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura, con assunzione a carico del Fondo di protezione civile anche degli oneri relativi alla revisione degli impianti elettrici di cui sono dotate le roulottes, al consumo di energia elettrica, all'adeguamento e completamento degli impianti elettrici esistenti nell'esercizio ricettivo, alle spese di allacciamenti per la fornitura di energia elettrica ed, in genere, ad ogni onere comunque connesso alla attività di assistenza e di soccorso.

Art. 6.

Nella scelta del contraente, il prefetto di Napoli è autorizzato a procedere a trattativa privata in deroga alle norme di contabilità di Stato di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

La congruità del prezzo dovrà essere determinata dall'ufficio tecnico erariale di Napoli.

Art. 7.

Per le convenzioni, i contratti e comunque per tutti gli atti posti in essere in attuazione della presente ordinanza, si prescinde dall'approvazione prevista dall'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 8.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza, valutato in lire 2.400 milioni, che ha effetto per mesi 6 (sei) a decorrere dal 20 marzo 1984, è a carico dei fondi per il bradisismo messi a disposizione del prefetto di Napoli dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2424)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (art. 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46)

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (art. 14 della legge n. 46/82) i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

1) COSTRUZIONI AERONAUTICHE GIOVANNI AUGUSTA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: programma EH 101, sviluppo di un elicottero medio pesante per il trasporto di persone e di materiali.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del dell'11 gennaio 1984.

Luogo di esecuzione: in parte al nord e in parte al sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 62,4% dei costi ammessi, pari a L. 74.441.474.000 (settantaquattromiliardiquattrocentoquarantunomilioniquattrocentosettantaquattromila) di cui lire 38.552.048.000 (trentottomiliardicinquecentocinquantaduemilioniquarantottomila) da imputarsi alla quota nord e L. 35.889.426.000 (trentacinquemiliardiottocentottantanovemilioniquattrocentoventiseimila) da imputarsi alla quota sud risultante dal livello di intervento corrispondente al grado elevato di innovazione tecnologica, dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983 e della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

2) COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE MONTARIOSO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione industriale per la realizzazione di linee di produzione di nuova concezione per l'esecuzione in sequenza di operazioni su fiale, flaconcini e contenitori monodose in plastica per liquidi iniettabili e similari.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 973.530.000 (novecentosettantatremilionicinquecentotrentamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

3) ENICHIMICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: impianto per la produzione di TAME a partire da C5 insaturi monoolefinici.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al nord e in parte al sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 6,3% dei costi ammessi, pari a L. 144.270.000 (centoquarantaquattromilioniduecentosettantamila) da imputarsi alla quota nord risultante dal livello di intervento corrispondente al grado medio di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1984.

4) ENICHIMICA S.P.A. classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di processo per prodotti capofamiglia della chimica derivata: funzionalizzazione di idrocarburi aromatici.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al nord e in parte al sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 1,6% dei costi ammessi, pari a L. 40.021.000 (quarantamilioniventunomila) da imputarsi alla quota nord risultante dal livello di intervento corrispondente al grado medio di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

5) ENOXY CHIMICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi di polimerizzazione anionica e nuovi polimeri ottenibili per questa via.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 38,5% dei costi ammessi, pari a L. 9.556.085.000 (novemiliardicinquecentocinquantaseimilioniottantacinquemila) risultante dal livello di intervento corrispondente al grado elevato di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1979.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

6) GAIOTTO IMPIANTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di robots destinati alla verniciatura/smaltatura e realizzazione di apparecchiature complementari.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 585.579.000 (cinquecentottantacinquemilionicinquecentosettantanovemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

7) GAVAZZI CONTROLS S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sviluppo e preindustrializzazione di una linea di strumentazione e di un sistema integrato di allarme, sorveglianza, supervisione e presentazione dati per processi industriali.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: *a*) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 862.938.000 (ottocentosessantaduemilioninovecentotrentottomila); *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 febbraio 1985.

8) MONTEDISON POLIMERI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e di prodotto di materiali speciali a base stirenica. Cap. II: innovazione tecnologica nel campo del polistirolo antiurto e copolimeri SAN.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 31,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.627.100.000 (duemiliardiseicentoventisettemilionicentomila) risultante dal livello di intervento corrispondente al grado medio di innovazione tecnologica e dell'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

9) MONTEDISON POLIMERI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e di prodotto di materiali polimerici speciali vari e tecnopolimeri.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 31,5% dei costi ammessi, pari a L. 4.428.900.000 (quattromiliardiquattrocentoventottomilioninovecentomila) risultante dal livello di intervento corrispondente al grado medio di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

10) PRIMA PROGETTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una linea di robot per il controllo dimensionale di scocche di autoveicoli in linea di assemblaggio e saldatura.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 746.185.000 (settecentoquarantaseimilionicentottantacinquemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo a preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

11) SCHARPER S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la sintesi del labetalolo cloridrato con ottenimento dei suoi diasteroisomeri più attivi come principio per farmaci cardiovascolari.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 787.740.000 (settecentottantasettemilionisettecentoquarantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

12) INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo delle tecniche ed innovazione dei processi di estrazione da urine umane di sostanze biologicamente attive.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 2.389.750.000 (duemiliarditrecentottantanovemilionisettecentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 marzo 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 29 febbraio 1988.

13) SI.EL S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato di difesa elettronica delle radiotelecomunicazioni.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.497.330.000 (cinquemiliardiquattrocentonovantasettemilionitrecentotrentamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Il CIPI ha inoltre approvato le seguenti modifiche alle proprie delibere precedentemente adottate:

Delibera adottata dal CIPI in data 19 maggio 1983, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società FERRARI S.P.A., riguardante « Componenti automobilistici innovati e nuove vetture della sportività primaria ».

Modifica da apportare:

Nome dell'impresa: FERRARI S.P.A., esercizio fabbriche automobili e corse.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 maggio 1983, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società AUSIND S.P.A., riguardante « innovazione tecnologica nel settore catalizzatori ».

Modifica da apportare:

Il finanziamento viene concesso congiuntamente alle società:

a) AUSIND S.P.A., per la quota del 38,95% dei costi ammessi, pari a L. 4.567.750.000 (quattromiliardicinquecentosessantasettemilionisettecentocinquantamila);

b) AUSIMONT S.P.A., per la quota del 16,04% dei costi ammessi, pari a L. 1.881.000.000 (unmiliardottocentottantunomilioni).

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983, punto 39, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società MONTEFLUOS S.P.A., riguardante « innovazione tecnologica di prodotti per polimeri ».

Modifica da apportare:

Il finanziamento viene concesso congiuntamente alle società:

a) MONTEFLUOS S.P.A., per la quota di finanziamento del 16,25% dei costi ammessi, pari a L. 1.534.500.000 (unmiliardocinquecentotrentaquattromilionicinquecentomila);

b) AUSIMONT S.P.A., per la quota di finanziamento del 28,74% dei costi ammessi, pari a L. 2.714.850.000 (duemiliardisettecentoquattordicimilioniottocentocinquantamila).

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983, punto 40, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società MONTEFLUOS S.P.A. riguardante « innovazione tecnologica sui fluoropolimeri ».

Modifica da apportare:

Il finanziamento viene concesso congiuntamente alle società:

a) MONTEFLUOS S.P.A., per la quota di finanziamento del 24,91% dei costi ammessi, pari a L. 11.650.800.000 (undicimiliardiseicentocinquantamilioniottocentomila);

b) AUSIMONT S.P.A., per la quota di finanziamento del 31,08% dei costi ammessi, pari a L. 14.531.510.000 (quattordicimiliardicinquecentotrentunomilionicinquecentodiecimila).

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società TELETTRA S.P.A., riguardante « sviluppi innovativi su sistemi di telecomunicazioni e sui relativi processi dal progetto alla produzione in linea con la numerazione e l'integrazione delle tecniche ».

Modifica da apportare:

Nome dell'impresa: TELETTRA TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO SOCIETÀ PER AZIONI.

(2065)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Cremona e Chiuro

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 18 ottobre 1983, n. 32418: comune di Cremona (piano adottato con deliberazione consiliare 30 ottobre 1979, n. 723/25790 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 14 dicembre 1981, n. 790);

deliberazione 29 febbraio 1984, n. 36758: comune di Chiuro (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 13 marzo 1982, n. 21 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 giugno 1982, n. 33).

(2270)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Cinisello Balsamo, Villa di Serio, Dizzasco, Senago e Bormio

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 21 febbraio 1984, n. 36561: comune di Cinisello Balsamo (Milano) (variante adottata con deliberazione 20 aprile 1983, n. 409);

deliberazione 29 febbraio 1984, n. 36769: comune di Villa di Serio (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 marzo 1983, n. 21);

deliberazione 29 febbraio 1984, n. 36768: comune di Dizzasco (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 giugno 1982, n. 33);

deliberazione 29 febbraio 1984, n. 36766: comune di Senago (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 4 marzo 1983, n. 27);

deliberazione 13 marzo 1984, n. 37318: comune di Bormio (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 10 agosto 1981, n. 391).

(2271)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(2428)

Concorso a tre posti di segretario presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di segretario (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Messina.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2429)

Avviso di rettifica al concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Pavia. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 114 del 26 aprile 1984).

Nel concorso citato in epigrafe dove è scritto:

« istituto di farmacologia e farmacognosia confluito nel dipartimento di chimica farmaceutica . posti 1 »,

deve intendersi:

« istituto di chimica farmaceutica e tossicologica confluito nel dipartimento di chimica farmaceutica posti 1 ».

(2430)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi relativi alla pubblicazione dei risultati di concorsi, per titoli e per esami, a posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione di sezioni operative centrali e periferiche.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del 28 marzo 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di nutrizione minerale dell'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del 28 marzo 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di biologia e difesa dell'istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del 28 marzo 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di microbiologia enologica dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del 28 marzo 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di fisicochimica dell'istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del 28 marzo 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di microbiologia ed enzimologia dell'istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del 28 marzo 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Velletri, enologia applicata, dell'istituto sperimentale per l'enologia.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del 28 marzo 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Barletta, enologia applicata, dell'istituto sperimentale per l'enologia.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del 28 marzo 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, a due posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione delle sezioni operative periferiche di Asti e Arezzo dell'istituto sperimentale per la viticoltura.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del 28 marzo 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Parma, tecniche applicative, dell'istituto sperimentale lattiero caseario.

(2177)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Bollate

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 8 gennaio 1983 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Bollate (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1983 modificato parzialmente con successivo decreto del 18 gennaio 1984 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Bollate, nell'ordine appresso indicato:

1) Zaccardi Leonzio .	punti	142,000	su 174
2) Riminucci Adello .	»	133,959	»
3) Gambassi Enrico	»	131,963	»
4) Deyana Luca	»	129,533	»
5) Amorese Arturo	»	128,991	»
6) Recchia Ezio	»	127,743	»
7) Capursi Giovanni	»	124,458	»
8) Gianfranchi Cleto Ruggero	»	122,963	»
9) Maroni Antonio	»	122,573	»
10) Nardelli Antonio .	»	121,117	»
11) Di Gregorio Filippo	»	119,924	»
12) Donzellini Ivo	»	117,983	»
13) Carlomagno Michele	»	117,132	»
14) Di Caprio Salvatore	»	117,033	»
15) Aprile P. Maria	»	115,943	»
16) Rinaldi Giovanni .	»	115,911	»
17) Villani Benedetto	»	115,250	»
18) Torella Michele	»	115,114	»
19) Pesente Elio	»	114,814	»
20) Castellaneta Nicola	»	114,725	»
21) Domina Mariano	»	114,632	»
22) Caccavale Antonio	»	114,469	»
23) Patriarca Mario	»	113,461	»
24) Caleffi Esterino	»	113,345	»
25) Bianco Antonio	»	113,305	»
26) Magoni Beniamino	»	112,966	»
27) Zaffanella Aldo	»	112,588	»
28) Frisi Doro	»	112,557	»
29) Campagnari Gustavo .	»	112,496	»
30) Olivieri Antonio	»	112,382	»
31) Giordano Giovanni	»	112,340	»
32) Zambelli Carlo Iacopo	»	112,308	»
33) Luchetti Loreto	»	111,982	»
34) Ciraulo Giorgio	punti	111,949	su 174
35) Salvadore Adelino	»	111,507	»
36) Caruso Michele	»	111,448	»
37) Lentini Graziano	»	111,435	»
38) Brusati Pietro	»	110,835	»
39) Busillo Giovanni .	»	110,255	»
40) Scherillo Antonio	»	109,793	»
41) Manzo Raffaele	»	109,181	»
42) Minelli Elio	»	109,071	»
43) Fontanas Giovanni	»	108,250	»
44) Quintino Carlo	»	107,723	»
45) Coniglione Sebastiano	»	107,561	»
46) Tangredi Giuseppe	»	107,291	»
47) Costardi Felice	»	106,915	»
48) Pipia Giuseppe	»	106,785	»
49) Liotti Francesco	»	106,657	»
50) Maccapani Dino	»	106,524	»
51) Muzzi Vitantonio	»	106,076	»
52) Longo Libero Benito .	»	105,407	»
53) Licata Giovanni	»	105,240	»
54) Caltagirone Raimondo	»	104,339	»
55) Monea Luigi	»	103,784	»
56) Bascetta Michelangelo	»	103,560	»
57) Franco Nicolò	»	103,525	»
58) Ugolotti Enrico	»	103,101	»
59) La Candia Michele	»	103,057	»
60) Gritti Giuseppe	»	103,015	»
61) Manoli Placido	»	102,600	»
62) Marzola Uber	»	102,374	»
63) Zaffuto Paolo	»	102,336	»
64) Scalzo Guido	»	101,932	»
65) Mazzaracchio Giuseppe	»	101,697	»
66) Bernardo Mario	»	100,498	»
67) Strianese Eugenio	»	100,111	»
68) Nasuti Antonio	»	100,107	»
69) Cupioli Guido	»	99,882	»
70) Chittaro Mario	»	98,648	»
71) Barbieri Leonida	»	98,631	»
72) Orefice Antonino .	»	96,002	»
73) Udeschini Beniamino .	»	93,599	»
74) Salati Armando	»	91,783	»
75) Porcelli Domenico	»	90,248	»
76) Re Giovanni .	»	88,229	»
77) Priolo Vincenzo	»	87,395	»
78) Sulas Gianni .	»	85,352	»
79) Messina Baldassare	»	83,881	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(2412)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 ottobre 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Foggia;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1983 modificato con successivi decreti in data 28 e 29 febbraio 1984, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Foggia, nell'ordine appresso indicato:

1) Zaccardi Leonzio	punti	108,500	su 132
2) De Stefano Vincenzo	»	98,045	»
3) Chindamo Giuseppe	»	96,570	»

4) Mammana Francesco	punti	95,467	su 132
5) D'Angelo Domenico	»	94,104	»
6) Guido Pasquale	»	94,017	»
7) Summo Vito	»	91,923	»
8) Patriarca Emilio	»	90,933	»
9) Uccelletti Aldo	»	90,548	»
10) Recchia Ezio	»	90,177	»
11) Buccheri Ugo	»	88,550	»
12) Stabili Franco	»	87,880	»
13) Torella Michele	»	87,773	»
14) Gambassi Enrico	»	86,893	»
15) Donzellini Ivo	»	86,716	»
16) Gigliotti Giovanni	»	86,472	»
17) Nardelli Antonio	»	86,459	»
18) Pesente Elio	»	85,976	»
19) Ciccone Saverio	»	85,563	»
20) Gianfranchi Cleto Ruggero	»	85,204	»
21) Domina Mariano	»	83,686	»
22) Ciraulo Giorgio	»	83,275	»
23) Nasuti Antonio	»	82,966	»
24) Di Caprio Salvatore	»	82,366	»
25) Galatro Vittorio	»	82,268	»
26) Carlomagno Michele	»	81,732	»
27) Aprile Pietro Maria	»	81,527	»
28) Scorza Saverio	»	81,446	»
29) Onofri Ermanno	»	81,382	»
30) Castellaneta Nicola	»	81,234	»
31) Nitti Gabriele	»	80,950	»
32) Frisi Doro	»	80,566	»
33) Bruni Ugo	»	79,859	»
34) Caccavale Antonio	»	79,269	»
35) Lentini Graziano	»	78,777	»
36) Coniglione Sebastiano	»	78,545	»
37) Bianco Antonio	»	77,722	»
38) Scherillo Antonio	»	77,527	»
39) Magoni Beniamino	»	77,349	»
40) Priolo Vincenzo	»	76,600	»
41) Matarrese Sebastiano	»	76,576	»
42) Luchetti Loreto	»	76,033	»
43) Giordano Giovanni	»	75,965	»
44) Barbieri Leonida	»	75,632	»
45) Licata Giovanni A.	»	75,466	»
46) La Salandra Domenico	»	75,274	»
47) Marinelli Gaspero	»	75,250	»
48) Busillo Giovanni	»	75,247	»
49) Nigri Mario	»	73,459	»
50) Brocato Salvatore	»	73,456	»
51) Mastrogiovanni Carmelo	»	72,856	»
52) Costardi Felice	»	72,349	»
53) Trinco Franco	»	72,322	»
54) Pipia Giuseppe	»	72,111	»
55) Di Turi Domenico	»	72,109	»
56) Sulas Gianni	»	71,886	»
57) Re Giovanni	»	71,696	»
58) Zaffuto Paolo	»	71,353	»
59) Rossini Michele	»	71,173	»
60) Caruso Michele	»	70,866	»
61) Ugolotti Enrico	»	70,751	»
62) Scalzo Guido	»	70,250	»
63) Chittaro Mario	»	70,165	»
64) Orefice Antonio	»	69,945	»
65) La Candia Michele	»	68,800	»
66) Strianese Eugenio	»	67,970	»
67) Scarelli Marcello	»	66,981	»
68) Patti Mario	»	65,641	»
69) Monea Luigi	»	64,960	»
70) Salvadore Adelino	»	64,348	»
71) Caltagirone Raimondo	»	63,522	»
72) Santoro Domenico	»	63,250	»
73) Bernardo Mario	»	61,832	»
74) Longo Libero Benito	»	61,600	»
75) Nacchi Vincenzo	»	53,132	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(2076)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario e del ruolo tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

otto posti di infermiere professionale;

due posti di psicologo;

due posti di assistente medico;

un posto di assistente sanitario;

un posto di aiuto medico per i servizi psichiatrici territoriali;

due posti di assistente sociale;

due posti di tecnico di radiologia;

un posto di vigile sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gardone Val Trompia (Brescia).

(2415)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

Rinvio delle prove scritte di concorsi pubblici a posti di geometra, operatore tecnico e commesso

Le prove scritte del concorso a due posti per la seconda qualifica professionale (geometra) in prova del ruolo professionale, già fissate per i giorni 14 e 15 maggio 1984 con pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 2 marzo 1984, sono state rinviate per motivi tecnico-organizzativi ai giorni 8 e 9 ottobre 1984, stessa ora, luogo e calendario.

Le prove scritte del concorso a cinque posti di operatore tecnico in prova del ruolo tecnico, già fissate per i giorni 18 e 19 giugno 1984 come da pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 2 marzo 1984, sono state rinviate per motivi tecnico-organizzativi ai giorni 12 e 13 novembre 1984, stessa ora, luogo e calendario.

Le prove scritte del concorso ad un posto di commesso in prova, ruolo amministrativo, già fissate per i giorni 11 e 12 giugno 1984 come da pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 2 marzo 1984, sono state rinviate per motivi tecnico-organizzativi ai giorni 29 e 30 ottobre 1984, stessa ora, luogo e calendario.

(2479)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Avviso di rettifica al concorso ad un posto di assistente del servizio di neurochirurgia. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 116 del 27 aprile 1984).

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso citato in epigrafe è di giorni sessanta e non di quarantacinque.

(2432)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1984, n. 13.

Disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno delle attività produttive non agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA LEGGE

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina i criteri e le procedure di impiego delle risorse finanziarie della Regione e di accesso al finanziamento regionale, per gli interventi e le attività di soggetti pubblici e privati nel settore delle attività produttive non agricole di competenza regionale.

La legge stessa si propone di favorire una programmata concentrazione territoriale delle risorse finanziarie finalizzate al riequilibrio, al consolidamento e allo sviluppo economico delle varie zone, nel quadro delle indicazioni del programma regionale di sviluppo economico di cui all'art. 48 dello statuto.

Art. 2.

Interventi e iniziative finanziabili

Possono essere ammessi al finanziamento regionale, in quanto rispondenti alle disposizioni della presente legge e al programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive di cui al successivo art. 7:

a) gli interventi previsti da progetti presentati da soggetti di diritto pubblico e preventivamente contrattati fra il soggetto presentatore e uno o più operatori privati o enti pubblici economici, nonché eventuali altri soggetti di diritto pubblico o privato;

b) gli interventi previsti da piani aziendali o interaziendali presentati da soggetti pubblici o privati, singoli o associati;

c) le attività previste da piani presentati da enti locali singoli o associati, per l'esercizio di funzioni trasferite, delegate o comunque attribuite agli enti stessi con legge regionale.

Il finanziamento degli interventi e delle attività di cui al precedente comma è subordinato all'approvazione del corrispondente progetto o piano, con le procedure disciplinate ai sensi degli articoli 11 e seguenti della presente legge.

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive individua inoltre le iniziative o attività, nel settore di cui al precedente articolo, promosse o gestite direttamente dalla Regione, ovvero da questa concordate con una o più province, in applicazione di specifiche disposizioni della legge statale o regionale, della normativa comunitaria, del programma regionale di sviluppo economico.

L'attuazione delle iniziative o attività di cui al precedente comma è deliberata dalla giunta regionale.

Art. 3.

Contenuto dei progetti

I progetti presentati ai sensi del precedente articolo, primo comma, lettera *a*), individuano l'area territoriale e il settore o i settori produttivi direttamente interessati.

I progetti contengono inoltre:

a) l'analisi delle situazioni settoriali e territoriali interessate, anche con riferimento ai rapporti tra imprese, alle tecnologie, al mercato, all'occupazione, alle infrastrutture, alla situazione ambientale e urbanistica;

b) l'indicazione degli obiettivi cui è rivolta l'attuazione del progetto;

c) la descrizione delle eventuali correlazioni tra il progetto e i relativi obiettivi e altre iniziative in atto o programmate, anche da parte di soggetti diversi, nel campo delle attività produttive o in altri settori;

d) l'individuazione dei singoli interventi operativi, con i relativi dati di progettazione, i tempi di acquisizione dei beni e di realizzazione delle opere e dei lavori, le modalità e le forme di finanziamento degli interventi;

e) la specificazione, con riferimento ai corrispondenti interventi, del tipo e della misura del finanziamento richiesto alla Regione;

f) la individuazione dei soggetti della contrattazione e la definizione dei reciproci impegni in forme giuridicamente vincolanti.

Il soggetto presentatore del progetto è garante, nei confronti della Regione, dell'adempimento degli impegni di cui al precedente comma, lettera *f*).

La durata dei progetti è espressamente stabilita dagli stessi ed è contenuta, di norma, entro i termini di scadenza del programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive. Per i progetti la cui realizzazione richiede un periodo superiore, l'applicazione della presente legge è subordinata all'individuazione, da parte del progetto stesso, di obiettivi intermedi da realizzare entro la scadenza del programma regionale suddetto.

I progetti e i relativi interventi possono riguardare anche la ricerca applicata o l'analisi conoscitiva, nel settore di cui all'art. 1.

Ulteriori disposizioni sul contenuto tecnico dei progetti possono essere stabilite nel programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, in aggiunta o integrazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 4.

Progetti intersettoriali

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono assimilati ai progetti di cui al precedente articolo le sezioni di progetto intersettoriale che riguardano specificamente le attività produttive e individuano autonomi obiettivi all'interno del progetto complessivo. Le sezioni di progetto devono contenere, ai fini suddetti, le indicazioni di cui al precedente art. 3.

La Regione promuove la definizione di progetti intersettoriali e garantisce coerenza di indirizzi nell'esame del progetto complessivo e delle due sezioni.

Art. 5.

Contenuto dei piani aziendali o interaziendali

I piani aziendali o interaziendali, previsti dall'art. 2, primo comma, lettera *b*), devono contenere la descrizione della situazione produttiva e finanziaria in atto e gli obiettivi di sviluppo che si intende raggiungere alla scadenza del piano.

Si applicano ai piani aziendali o interaziendali le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, lettere *d*) ed *e*), quarto, quinto e sesto comma.

Art. 6.

Contenuto dei piani presentati da enti locali

I piani presentati ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *c*), individuano la funzione o le funzioni interessate e contengono inoltre:

a) la descrizione delle attività, le modalità di svolgimento, lo stato della gestione finanziaria, la previsione del costo complessivo;

b) gli obiettivi che si intende perseguire con il piano, i modi di realizzazione degli stessi e le forme di finanziamento;

c) il tipo e la misura del finanziamento richiesto con riferimento alle attività individuate.

Si applicano ai piani di esercizio le disposizioni di cui all'art. 3, quarto, quinto e sesto comma.

Titolo II
IL PROGRAMMA REGIONALE DEI FINANZIAMENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 7.
Contenuto del programma regionale

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive è strumento di attuazione del programma regionale di sviluppo economico di cui all'art. 48 dello statuto. Esso si compone di tre parti e stabilisce:

1ª *parte*:

a) gli obiettivi specifici, articolati territorialmente, da perseguire con i finanziamenti regionali e all'attuazione dei quali devono rivolgersi i progetti ed i piani di cui agli articoli 3, 5 e 6;

b) le iniziative e le attività promosse o gestite direttamente dalla Regione, ovvero da essa concordate con una o più province, previste in conformità all'art. 2, terzo comma e che saranno attuate ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, nonché in quanto compatibili, i relativi elementi progettuali e temporali, gli indirizzi e le prescrizioni di carattere operativo;

c) i singoli progetti, di cui all'art. 2, primo comma, lettera *a*), che possono essere ammessi al finanziamento e quelli, in ordine di priorità, che a tale finanziamento possono accedere in via subordinata, nel caso di mancato perfezionamento dei primi;

d) la natura e la misura dei finanziamenti ripartiti secondo le modalità stabilite dal successivo art. 8, nonché, per quanto non disciplinato dalla presente legge, le modalità e i termini per la erogazione dei finanziamenti stessi;

e) le procedure del sistema informativo funzionale ad una verifica di efficienza;

f) i criteri per la verifica di efficacia, anche in relazione alle diverse realtà territoriali, sotto il profilo degli effetti sociali ed economici indotti e con riferimento agli obiettivi di cui alla lettera *a*);

2ª *parte*:

a) i criteri di valutazione dei progetti e dei piani, in termini di adeguamento agli obiettivi suddetti, di fattibilità, di rendimento sociale ed economico, con indicazione delle relative priorità;

b) i tipi di intervento o le attività che, in quanto previsti dal progetto o dal piano in funzione degli obiettivi di cui alla lettera *a*), 1ª parte, possono accedere al finanziamento regionale;

c) le modalità della vigilanza sull'attuazione dei progetti, dei piani aziendali o interaziendali, dei relativi interventi, nel quadro delle disposizioni della presente legge;

3ª *parte*:

a) le modalità e i criteri di attivazione delle attribuzioni regionali derivanti da leggi nazionali in materia di attività produttive extragricole di cui al successivo art. 25, nonché i criteri per l'emanazione dei pareri di cui al successivo art. 26;

b) le modalità e i criteri relativi all'applicazione di specifiche normative regionali in materia di attività produttive extragricole quali quelle di cui al successivo art. 23.

Il programma contiene inoltre le altre disposizioni ad esso rinviate dalla presente legge o comunque concernenti i requisiti per la concessione dei finanziamenti regionali.

In relazione agli obiettivi di cui al primo comma, 1ª parte, lettera *a*), il programma specifica le corrispondenti direttive per gli enti funzionali e strumentali della Regione.

Le iniziative e le attività della Regione ai sensi del primo comma, 1ª parte, lettera *b*), possono essere individuate con singoli atti antecedenti l'approvazione del programma in osservanza di specifiche normative nazionali e comunitarie. L'attuazione di dette iniziative è subordinata al recepimento nel programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive e all'approvazione di questo.

Il programma è corredato dal consuntivo annuale della spesa e delle attività realizzate, nonché da apposita relazione illustrativa, in funzione delle verifiche di cui al primo comma, parte 1ª, lettere *e*) e *f*).

Art. 8.
Collegamenti con il bilancio regionale

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive dispone per un arco pluriennale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio. Di queste disponibilità provvede alla ripartizione tra le associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, e le comunità montane di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, con riferimento alle aree intercomunali previste dall'allegato *A* della citata legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, alle tipologie di cui al secondo comma dell'art. 2, agli obiettivi assunti ai sensi del precedente art. 7, primo comma, 1ª parte, lettera *a*).

Il programma, in relazione a obiettivi definiti nei piani di intervento settoriali di cui all'art. 5 dello statuto o comunque negli strumenti di programmazione disciplinati da leggi regionali, può, per gli stessi obiettivi ed anche per aree territoriali definite, ripartire tra i comuni singoli le relative disponibilità, adeguando, in quanto necessario, le modalità di attuazione del programma di cui al titolo terzo e quarto della presente legge.

Il programma determina inoltre gli stanziamenti da riservare alle iniziative o attività dirette della Regione, o da questa concordate con le province, ai sensi dell'art. 2, terzo comma.

Art. 9.
Proposte delle province

Ai fini della elaborazione del programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, le province formulano proposte articolate con riferimento alle aree intercomunali di cui al precedente articolo, interamente o parzialmente ricomprese nel territorio provinciale, tenuto conto degli obiettivi previsti dagli atti della programmazione regionale e in particolare dagli obiettivi specifici contenuti nel precedente programma regionale dei finanziamenti.

Per le finalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il mese di luglio precedente l'approvazione del programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, i soggetti che intendono presentare un progetto ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *a*), inviano alla provincia territorialmente interessata, o maggiormente interessata per territorio, un preliminare di progetto contenente le indicazioni di cui all'art. 3, primo comma e secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), nonché l'individuazione dei soggetti della contrattazione e lo stato delle intese fra i soggetti stessi. Entro lo stesso termine, gli enti che intendono presentare piani ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *c*), ne danno comunicazione alla provincia stessa, indicando l'ammontare del finanziamento che sarà richiesto ai sensi della presente legge.

Le province formulano le proposte di cui al primo comma sulla base dei propri orientamenti programmatici e tenendo conto dei preliminari di progetto pervenuti, dei piani di autocoordinamento dei comuni, delle opzioni tra i settori produttivi definiti dai comuni associati per le rispettive aree.

Le proposte sono approvate entro il mese di ottobre, con atto consiliare contenente, tra l'altro, le indicazioni sugli obiettivi specifici da perseguire e le valutazioni di fattibilità e di rendimento sociale dei preliminari di progetto esaminati.

Con lo stesso atto, che deve essere immediatamente comunicato alla giunta ed al consiglio regionale, le province specificano gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive da esse programmati e quelli già attuati e risultanti dai loro bilanci consuntivi.

Ai fini della formulazione delle proposte le province promuovono le consultazioni sindacali e di categoria ritenute opportune.

Art. 10.
Approvazione del programma

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive è presentato dalla giunta al consiglio regionale congiuntamente al bilancio annuale e pluriennale della Regione. Il consiglio lo approva con propria deliberazione nella stessa seduta di approvazione dei detti atti di bilancio o nelle sedute immediatamente successive.

In sede di approvazione possono essere apportate modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente, che si intendono altrimenti rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui all'art. 8, primo comma.

La ripartizione dei finanziamenti di cui allo stesso primo comma dell'art. 8 è effettuata tenuto conto delle proposte delle province pervenute nei termini di cui all'art. 9. Le somme assegnate per i progetti segnalati dalle province sono vincolate a questa specifica destinazione, salvo il caso di cui al successivo art. 14, ultimo comma.

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana, entro dieci giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo.

Titolo III

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE

Art. 11.
Presentazione dei progetti e dei piani

I soggetti di cui all'art. 2, primo comma, lettere *a*) e *b*), presentano al comune e all'associazione intercomunale o comunità montana i progetti e i piani aziendali o interaziendali per i quali si intendono ottenere finanziamenti regionali ai sensi della presente legge. I progetti e i piani sono presentati in allegato alla domanda con la quale si fa richiesta all'associazione intercomunale o comunità montana di accedere ai finanziamenti.

I progetti sono accompagnati dall'atto, esecutivo ai sensi di legge, con il quale il competente organo dell'ente presentatore assume gli eventuali impegni derivanti direttamente a suo carico dal progetto, si fa garante del progetto complessivo ai sensi dell'art. 3, terzo comma, dà mandato al legale rappresentante dell'ente di richiedere il finanziamento regionale.

Per i piani aziendali o interaziendali, la domanda è corredata da dichiarazione, sottoscritta e autenticata nei modi di legge, attestante sotto la espressa responsabilità del dichiarante che ogni dato fornito corrisponde a verità e può essere accertato. La domanda e il piano sono inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentati direttamente ai competenti uffici, che ne rilasciano ricevuta.

Competenti a ricevere gli atti di cui al presente articolo sono il comune e l'associazione intercomunale o comunità montana nei cui territori si effettuano gli interventi o che risultano maggiormente interessati, sotto il profilo territoriale, all'attuazione del progetto o del piano aziendale o interaziendale.

Copia degli atti è inviata, a cura dell'associazione intercomunale o comunità montana, a tutti i comuni direttamente interessati per territorio.

I piani di cui all'art. 2, primo comma, lettera *c*), sono presentati all'associazione intercomunale territorialmente interessata, in allegato alla domanda con la quale si fa richiesta di accedere ai finanziamenti. I piani sono accompagnati dall'atto, esecutivo ai sensi di legge, con il quale il competente organo dell'ente presentatore dà mandato al legale rappresentante dell'ente stesso di richiedere il finanziamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto è compatibile, anche nel caso di coincidenza fra soggetto presentatore della domanda e soggetto competente a riceverla.

Art. 12.
Parere del comune

Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il comune può deliberare e comunicare all'associazione intercomunale o comunità montana il proprio eventuale parere negativo sul progetto o sul piano aziendale o interaziendale. Il parere deve essere motivato con riferimento agli aspetti urbanistici, ambientali, igienico-sanitari e comunque connessi alla diretta utilizzazione del territorio comunale.

Il parere negativo, motivato come sopra ed espresso dal competente organo dell'amministrazione comunale, vincola le determinazioni dell'associazione intercomunale o comunità montana.

Il parere può essere limitato, con gli effetti di cui al comma precedente, a determinati interventi previsti dal progetto o piano aziendale o interaziendale.

Agli adempimenti di cui al presente articolo provvede il comune al quale è stato presentato il progetto o il piano aziendale o interaziendale. Agli adempimenti stessi provvedono inoltre, con termini decorrenti dalla data di ricevimento degli atti, gli eventuali altri comuni di cui al quinto comma dell'art. 11, con riferimento ai soli interventi che interessano direttamente il rispettivo territorio e con gli effetti richiamati dal precedente comma.

Art. 13.
Istruttoria

L'associazione intercomunale o comunità montana accerta la rispondenza dei progetti e dei piani con il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive e valuta la congruità delle spese preventivate in relazione ai singoli interventi e agli obiettivi indicati. Può inoltre richiedere ai soggetti interessati ulteriori notizie, elementi e dati integrativi, nonché modifiche e rettifiche del progetto o del piano.

Per i progetti di cui all'art. 2, primo comma, lettera *a*), le associazioni intercomunali o comunità montane devono richiedere alla provincia il parere di corrispondenza con il preliminare presentato ai sensi dell'art. 9.

Qualora nella fase istruttoria si provveda ad effettuare modifiche sostanziali al progetto o al piano aziendale o interaziendale, l'associazione intercomunale o comunità montana ne dà comunicazione al comune o ai comuni direttamente interessati per territorio. I comuni hanno facoltà di esprimersi nei termini e ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14.
Approvazione dei progetti e dei piani

L'associazione intercomunale o comunità montana delibera entro il mese di luglio, con un unico atto, per tutti i progetti o piani pervenuti al suo esame non oltre il mese di aprile.

Non possono essere approvati progetti per i quali non sia stata osservata la procedura di cui al secondo comma dell'art. 9.

Per i progetti e i piani approvati, l'associazione intercomunale o comunità montana provvede alla contestuale concessione dei finanziamenti, in relazione ai singoli interventi o alle attività previste dagli stessi progetti o piani.

Il finanziamento degli interventi previsti dai progetti è concesso a favore dei soggetti indicati dal progetto stesso, siano essi pubblici che privati. Il finanziamento degli interventi previsti dai piani è concesso al soggetto presentatore del piano.

L'associazione intercomunale o comunità montana dà immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai soggetti interessati, al comune, alla provincia, nonché, ove occorra, agli istituti di credito prescelti per il finanziamento.

Nel caso di mancata presentazione o approvazione di progetti per il cui finanziamento sono state assegnate determinate somme all'associazione intercomunale o comunità montana, queste ultime ne danno comunicazione alla giunta e al consiglio regionale. Il consiglio regionale, su proposta della giunta e in armonia con i criteri della presente legge, può disporre i tempi e le modalità per la presentazione e l'esame dei progetti individuati in via subordinata ai sensi dell'art. 7, primo comma, 1ª parte, lettera *c*), procedendo contestualmente, ove necessario, a modificare le ripartizioni di cui all'art. 8, primo comma.

Art. 15.
Controllo degli atti

Allo scopo di agevolare l'esame, da parte dell'associazione intercomunale o comunità montana, della conformità dei progetti o piani, dei relativi interventi e finanziamenti, con il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, il programma stesso stabilisce specificamente le condizioni di ammissibilità la cui inosservanza rende illegittimi gli atti di approvazione e di concessione dei finanziamenti.

Art. 16.
Varianti

Varianti sostanziali ai progetti e ai piani approvati e per i quali sono stati concessi finanziamenti possono essere ammesse solo eccezionalmente e per giustificati motivi. Esse sono autorizzate dall'associazione intercomunale o comunità montana e devono comunque risultare compatibili con gli obiettivi del progetto o del piano, con il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive e con il tipo dei finanziamenti già concessi.

Nei casi previsti dal presente articolo si applica il terzo comma dell'art. 13 e il quinto comma dell'art. 14.

Art. 17.

Vigilanza

L'associazione intercomunale o comunità montana esercita la vigilanza sull'attuazione dei progetti, dei piani aziendali o interaziendali, dei relativi interventi per i quali sono stati concessi i finanziamenti regionali. A tale effetto, nell'osservanza delle modalità stabilite ai sensi dell'art. 7, primo comma, seconda parte, lettera *c*), e con la stessa deliberazione di cui all'art. 14, determina gli obblighi di periodica rendicontazione a carico dei soggetti presentatori dei progetti o piani approvati, nonché dei soggetti comunque destinatari dei finanziamenti.

Qualora i progetti o piani approvati siano stati presentati dalla stessa associazione intercomunale o comunità montana, i poteri di cui al primo comma sono esercitati dalla provincia.

Art. 18.

Decadenza

L'associazione intercomunale o comunità montana, dopo aver sentiti i soggetti interessati, pronuncia la decadenza dai finanziamenti concessi, ancorché in tutto o in parte già liquidati, qualora:

a) i finanziamenti siano stati distolti dalle finalità per le quali erano stati concessi;

b) siano state fornite indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'amministrazione;

c) gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti senza giustificato motivo;

d) non siano stati adempiuti gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 17, primo comma, nonostante apposita diffida a provvedere entro i termini all'uopo assegnati.

Qualora l'associazione intercomunale o comunità montana ritenga che non siano stati raggiunti gli obiettivi del progetto o del piano, per causa imputabile al soggetto destinatario dei finanziamenti o a suoi aventi causa, ne dà comunicazione alla Regione, la quale provvede alle relative verifiche e decide la eventuale decadenza dai finanziamenti concessi.

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito maggiorato dagli interessi, nonché la esclusione fino ad un decennio da ogni finanziamento regionale.

La deliberazione che pronuncia la decadenza, fissa le modalità di restituzione delle somme, la misura degli interessi e la durata dell'esclusione dai finanziamenti, nell'osservanza dei criteri e delle prescrizioni a tale riguardo stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 7.

Nei casi di cui all'art. 17, secondo comma, la decadenza e i connessi provvedimenti di cui al precedente comma sono deliberati dalla provincia.

Sono comunque fatte salve, nei casi di inadempimento, le penali e le analoghe clausole eventualmente previste dai progetti di cui all'art. 3, a garanzia di reciproci impegni fra i soggetti della contrattazione.

Art. 19.

Consuntivo

Le province acquisiscono i dati e le informazioni sull'attuazione del programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, sullo stato della spesa, sulla realizzazione dei progetti e dei piani finanziati, sul conseguimento dei relativi obiettivi. Svolgono inoltre, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7, primo comma, prima parte, lettera *f*), le attività necessarie ad una verifica di efficacia delle iniziative e degli interventi realizzati.

Ai fini di cui al precedente comma, le associazioni intercomunali o comunità montane forniscono alle province la documentazione in loro possesso e ogni richiesta collaborazione. Detta documentazione viene contemporaneamente trasmessa, da parte delle associazioni intercomunali e delle comunità montane, alla Regione.

La deliberazione della provincia con la quale si approvano le proposte ai sensi dell'art. 9 comprende anche, in conformità agli appositi criteri stabiliti dal programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, la elencazione dei dati, le analisi e le osservazioni dirette a concorrere all'elaborazione del consuntivo regionale di cui all'art. 7, ultimo comma.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

Iscrizione a bilancio

Le associazioni intercomunali o comunità montane iscrivono le somme loro assegnate ai sensi dell'art. 8 nei rispettivi bilanci annuali e pluriennali, nei quali vengono allocate anche le risorse proprie e le eventuali risorse finanziarie agli stessi fini loro trasferite dai comuni. Indicano inoltre, in apposito allegato, le previsioni di spesa annuali o pluriennali iscritte nei bilanci dei comuni associati per lo sviluppo delle attività produttive.

Il trasferimento delle somme ripartite dalla Regione avviene per quote a seguito di presentazione da parte delle associazioni intercomunali o comunità montane di preventivi trimestrali di cassa, unitamente ai quali viene dato atto dei finanziamenti effettivamente erogati ai sensi della presente legge nel corso del trimestre precedente.

Per ciascun esercizio finanziario, le somme eventualmente non impegnate dalle associazioni intercomunali o comunità montane e quelle relative a contributi concessi dei quali sia stata accertata la totale o parziale decadenza, vengono portate in aumento dello stanziamento regionale complessivo per l'anno successivo e nuovamente ripartite in sede di approvazione annuale del programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive.

Art. 21.

Interventi diretti a favorire l'accesso al credito

Allo scopo di assicurare i mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione dei progetti o piani aziendali e interaziendali, approvati ai sensi della presente legge, la Regione può stipulare con istituti di credito abilitati apposite convenzioni, dirette a favorire la contrazione di mutui a tasso agevolato o concordato.

Le associazioni intercomunali o comunità montane, possono, per le medesime finalità, stipulare distinte convenzioni con gli istituti di credito suddetti, purché le stesse assicurino condizioni più favorevoli di finanziamento.

Art. 22.

Fondo di rotazione

E' costituito ed iscritto nel bilancio regionale un fondo di rotazione avente la seguente denominazione: «Fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13».

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, è istituito un capitolo con la seguente denominazione: «Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse alle associazioni intercomunali o comunità montane, da destinare al fondo di rotazione per il funzionamento dei progetti di cui all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13».

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive stabilisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili a carico del fondo di cui al primo comma, nonché le procedure e i termini per la loro erogazione.

Art. 23.

Mutui della Cassa per il credito alle imprese artigiane

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive disciplina i criteri per l'erogazione dei contributi in conto interessi sui mutui contratti ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e succcessive modificazioni, e dei contributi in conto canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240. Tali criteri dispongono inoltre in ordine a quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I contributi di cui al primo comma sono concessi a carico dell'apposito fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane al quale la regione Toscana partecipa, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, con un proprio conferimento. L'ammontare del conferimento è determinato dal programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, in ratei annuali costanti di durata decennale.

Alla erogazione del conferimento di cui al comma precedente provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 24.
Finanziamento e imputazione della spesa

La presente legge di spesa a carattere ricorrente fa rinvio alle leggi di bilancio per la relativa copertura finanziaria.

Essa autorizza:

a) la iscrizione nel bilancio pluriennale, per il complessivo periodo considerato da tale bilancio, di previsioni di spesa inerenti l'attuazione del programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive;

b) la iscrizione di previsioni di spesa nel bilancio annuale corrispondenti alle risorse finanziarie ripartite dal programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.
Attribuzioni regionali derivanti da leggi statali in materia di attività produttive extra-agricole

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive determina le modalità e i criteri di attuazione dei compiti e delle facoltà attribuite alla Regione per effetto delle leggi e dalle altre disposizioni statali o comunitarie concernenti interventi nelle attività produttive extra-agricole.

I contributi di cui agli articoli 18 e 19 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sono concessi ed erogati, secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della legge stessa, sulla base degli appositi criteri determinati dal programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive. Il programma regionale può disporre finanziamenti aggiuntivi a quelli stanziati dall'art. 21 della legge predetta.

Le iniziative di cui all'art. 2, secondo comma, punto 4), e all'art. 10, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono individuate dal programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, ai fini della formulazione delle proposte della Regione al Ministero competente.

Art. 26.
Pareri regionali

I pareri di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, agli articoli 4 e 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, all'art. 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240 e quelli richiesti dal CIPI per gli investimenti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1976, n. 350, nonché gli altri pareri della Regione previsti da leggi statali nelle materie di cui alla presente legge, sono deliberati dalla giunta regionale sulla base di criteri stabiliti dal programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive. Il programma stabilisce inoltre le modalità di periodica comunicazione al consiglio regionale dei pareri espressi.

Art. 27.
Entrata in vigore e abrogazione

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive di cui all'art. 7 è approvato per la prima volta in corrispondenza con il bilancio della Regione per l'anno 1985. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per la prima volta ai fini della formazione, approvazione e attuazione del programma regionale suddetto.

Con effetto dal sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del primo programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive approvato ai sensi della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 27 marzo 1980, numeri 22, 23, 24 e 24 maggio 1980, n. 64. Sono fatte salve le obbligazioni assunte a tale data in conformità alle predette leggi regionali.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, sono inoltre abrogate le leggi regionali 17 marzo 1973, n. 14; 16 luglio 1974, n. 38; 24 ottobre 1974, n. 62; 30 maggio 1974, n. 27 articoli 2 e seguenti; 26 giugno 1976, n. 31; 21 novembre 1974, n. 70 articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 17; 2 aprile 1974, n. 13; 4 luglio 1978, n. 41; 17 agosto 1977, n. 51; 1° agosto 1973, n. **43**.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 1983, n. 57, viene sostituito con quello di cui al secondo comma del presente articolo.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 28.
Applicazione per l'anno 1984 delle leggi regionali 27 marzo 1980, numeri 22, 23, 24

Per l'anno 1984, i programmi regionali degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 delle leggi regionali 27 marzo 1980, numeri 22, 23, 24, sono approvati dal consiglio regionale con un unico atto da deliberarsi entro il 31 marzo 1984.

I programmi possono individuare le iniziative o attività indicate dall'art. 2, terzo comma. L'attuazione di tali iniziative o attività è deliberata dalla giunta regionale.

Le associazioni intercomunali o comunità montane deliberano con un unico atto per tutti i piani aziendali ed interaziendali o programmi d'investimento, pervenuti al loro esame entro il 30 giugno 1984, con provvedimento da prendersi entro novanta giorni da tale data.

Art. 29.
Efficacia annuale dei programmi

I programmi regionali di cui al precedente articolo dispongono limitatamente all'anno 1984, assumendo come riferimento finanziario le disponibilità recate per tale anno dal bilancio annuale della Regione.

Art. 30.
Finanziamenti statali aggiuntivi per il turismo

Il programma regionale degli interventi, di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 23, dispone per l'anno 1984 anche in ordine all'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato di cui all'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, stabilendo criteri, modalità di accesso ai finanziamenti e destinazione dei medesimi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 febbraio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 *gennaio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *febbraio* 1984.

(1834)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1984, n. **8**.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1983 e al bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 2 *marzo* 1984)

(*Omissis*).

(1600)

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1984, n. **9**.

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-85 (secondo provvedimento generale di variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 2 *marzo* 1984)

(*Omissis*).

(1601)

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1984, n. **10.**

Integrazione della legge regionale 6 marzo 1980, n. 14: « Organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia - Adeguamento della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, alla legge statale 27 dicembre 1977, n. 968 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *dell'8 marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *e*) dell'art. 27, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1980, n. 14, è così modificata:

« *e*) da tre esperti, di cui uno indicato dall'Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia-Romagna (ARIS), nominati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente ».

Art. 2.

L'art. 46, primo comma, della medesima legge, dopo la lettera *f*), è integrato come segue:

« *g*) da un rappresentante dell'Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia-Romagna - ARIS ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 marzo 1984

TURCI

(1602)

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1984, n. **11.**

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983-1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/1973, 26/1973, 12/1979, 34/1979, 9/1981, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Il recepimento nell'ordinamento della regione Emilia-Romagna dei contenuti del contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1983-85, è disciplinato dalla presente legge che modifica e integra le leggi regionali numeri 25-26 del 1973, 12-34 del 1979, e successive modificazioni, e 9 del 1981.

Art. 2.
Campo di applicazione
e durata del contratto nazionale di lavoro

L'accordo regionale di lavoro, recepito con la presente legge, riguarda tutto il personale dipendente dalla regione Emilia-Romagna, nonché il personale dipendente dagli enti pubblici non economici da essa dipendenti.

Detto accordo di lavoro ha decorrenza economica a far tempo dal 1° gennaio 1983, scade il 31 giugno 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.

I relativi benefici economici sono scaglionati, con le modalità di cui al successivo art. 25 a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1985, data in cui il contratto entrerà a regime.

Art. 3.
Livelli di contrattazione

Sono individuati i seguenti livelli di accordo:

a) regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo collettivo nazionale di lavoro. Per gli accordi, a livello regionale, che riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM;

b) aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale risultante dall'ordinamento stabilito dal CCNL; le articolazioni all'orario di lavoro; verifica le condizioni per la erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dal CCNL e definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.

La delegazione sindacale è composta dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 4.
Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti dell'ente.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti a provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

A tal fine l'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e, a livello di organizzazioni sindacali di categoria, se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

Attraverso la contrattazione aziendale saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre, di norma almeno una volta all'anno, conferenze di servizio, per illustrare alle organizzazioni sindacali il quadro generale di riferimento e le prospettive nelle quali si muove l'azione della Regione nelle specifiche materie di intervento.

Art. 5.
Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore da articolarsi almeno su cinque giorni lavorativi.

In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi ed all'ampliamento della fascia oraria dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:

a) orario unico su sei giorni lavorativi settimanali;

b) orario spezzato su cinque giorni lavorativi settimanali;

c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.

In sede di accordi decentrati, potranno, comunque, essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopra indicate.

Nell'ambito del medesimo ente possono, altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di norma di 10 ore.

Art. 6.

Formazione e aggiornamento professionale

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale dipendente.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e l'aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore di cui all'art. 13 della legge regionale n. 34/1979, è demandata agli accordi decentrati a livello regionale.

Il personale che in base a predetti programmi è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

Qualora i corsi si svolgeranno fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titoli di servizio.

Art. 7.

Part-time

La Regione può trasformare posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto entro i limiti concordati in sede di contrattazione aziendale.

Ad ogni posto di organico di tempo pieno corrispondono, in caso di trasformazione, due posti a tempo parziale.

Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno 5 giorni lavorativi settimanali.

Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

In particolare stabilisce:

a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

b) il trattamento economico è pari a 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa la indennità integrativa speciale;

c) il salario di anzianità, di cui al successivo art. 13, è pari al 50% di quello spettante al personale di pari qualifica funzionale a orario intero;

d) al personale a part-time spettano per l'intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;

e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;

f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il I ed il VI livello.

Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordi aziendali.

Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.

Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

La sperimentazione del part-time con i criteri e le modalità fissati nel presente articolo, verrà attuata allorché saranno definiti con legge nazionale, gli aspetti previdenziali dello speciale rapporto di lavoro che ne deriva.

Art. 8.

Rapporto di lavoro a tempo determinato

Per le assunzioni a tempo determinato trova applicazione la norma di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 276/1971.

Art. 9.

Mobilità

La mobilità di personale nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendenti dagli enti locali e dalle regioni a statuto ordinario, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

La mobilità interna all'ente che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali.

Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale — nell'ambito della stessa qualifica funzionale — devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di contrattazione aziendale, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.

Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base alla contrattazione aziendale. La mobilità tra enti riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale degli enti locali e delle regioni.

Ferme restando le riserve di legge, nonché le riserve dei posti al personale interno, la mobilità esterna si attua, nell'ambito dei posti disponibili, per concorso pubblico.

In sede di contrattazione decentrata a livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.

A tale fine gli enti sono tenuti a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dall'ente e della quale facciano parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in base a criteri e modalità concordati in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

Tale mobilità è subordinata comunque al consenso dell'ente di provenienza.

Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

In caso di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato.

E' consentito il trasferimento di personale tra regioni nonché tra regioni e gli enti destinatari dell'accordo degli enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli enti, a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale dell'ente di destinazione.

Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra, spettano, ove dovute, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 10.

Qualifiche funzionali e livelli retributivi

Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono indicate nell'allegato *A* che forma parte integrante della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, fatto salvo quanto disposto all'art. 25 della presente legge, il trattamento economico del personale è costituito:

1) dallo stipendio iniziale annuo lordo stabilito per i singoli livelli nella tabella seguente:

I livello	L. 3.300.000
II livello	» 3.600.000
III livello	» 3.900.000
IV livello	» 4.450.000
V livello	» 5.200.000
VI livello	» 5.500.000
VII livello	» 6.400.000
VIII livello	» 8.640.000
Prima qualifica funzionale dirigenziale	» 11.200.000
Seconda qualifica funzionale dirigenziale	» 14.000.000

2) dal salario di anzianità di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge;

3) dall'indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;

4) dalla tredicesima mensilità da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno in misura pari a 1/12 del trattamento economico annuo in godimento al 1° dicembre, costituito dallo stipendio tabellare, dal salario di anzianità e dall'indennità integrativa speciale nella misura prevista dalla legislazione in vigore;

5) dalle altre indennità e compensi previsti dalla presente legge.

Art. 11.

Indennità

Sono istituite le seguenti indennità:

a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

d) al personale inquadrato nell'VIII qualifica con direzione di unità operativa organica, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

e) al personale inquadrato nelle qualifiche VII e VI compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 360.000;

f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella V qualifica compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

g) al personale inquadrato nelle qualifiche V, IV e III compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 120.000. Tale indennità non compete al personale della qualifica V che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui alla precedente lettera *f*);

h) al personale inquadrato nella II qualifica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000. Al personale della I qualifica funzionale non compete alcuna indennità;

i) al personale inquadrato nella IV e III qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato *B* compete una indennità annua fissa di 12 mensilità di lire 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di lire 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali IV e III che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato *B*.

Per la corresponsione dell'indennità di cui ai punti *a*), *c*), *d*), si fa riferimento ai provvedimenti di organizzazione previsti dalla legislazione regionale.

Art. 12.

Riequilibrio anzianità

Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i lavoratori della Regione viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale stabilita dalla legge regionale n. 9/1981 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e regioni;

b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali, regioni.

L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio decurtato del 7% definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti *a*) e *b*) del presente articolo.

Art. 13.

Salario di anzianità

Al personale, nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascun livello nelle seguenti misure:

I livello	L. 198.000
II livello	» 216.000
III livello	» 234.000
IV livello	» 267.000
V livello	» 312.000
VI livello	» 330.000
VII livello	» 384.000
VIII livello	» 518.000
1ª dirigenziale	» 672.000
2ª dirigenziale	» 840.000

a) al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 il salario di anzianità di cui al precedente primo comma è riconosciuto in proporzione ai mesi trascorsi in servizio alla data del 1° gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore il salario di anzianità sarà calcolato in proporzione ai periodi di servizio prestati nella qualifica di provenienza e in quella in godimento alla data del 1° gennaio 1985.

Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo;

b) la progressione economica di cui all'art. 4 della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, cessa alla data del 31 dicembre 1982;

c) in caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento delle somme di cui al primo e secondo comma del presente articolo;

d) analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Eventuali assegni *ad personam* in godimento alla data del 31 dicembre 1982 vengono riassorbiti in sede di erogazione dei benefici previsti dalla presente legge.

Art. 14.
Salario accessorio

a) *Indennità di turno*:

Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di L. 25.000.

L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di lire 1080; ordinario festivo di L. 1215; ordinario notturno festivo L. 1800.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, è abrogato.

b) *Indennità di reperibilità.*

Si applica nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali; il compenso previsto è di L. 600 orarie. I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di contrattazione aziendale.

Art. 15.
Lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per i dipendenti dell'ente, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore *pro-capite.*

Per esigenze eccezionali — debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario — il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, e nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.

Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi della legge regionale n. 9/1981, e salvo quanto derivante dalla dinamica della indennità integrativa speciale computata alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Il compenso orario è determinato secondo la formula prevista dall'art. 32 della legge regionale n. 34/1979.

Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa.

Le relative spese sono a carico dell'ISTAT.

Art. 16.
Compensi incentivanti la produttività

Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di contrattazione aziendale, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante le produttività è costituito da:

a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spese di cui al precedente art. 15;

ed eventualmente:

b) da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell'assestamento.

L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già inscritto in bilancio.

Dette economie si ripartiscono come segue:

20% in economie di bilancio;
40% in riconversione di attrezzature;
40% in premio di produttività.

L'accantonamento di cui al quarto comma, lettera *a*) del presente articolo è istituito, nel bilancio della Regione, a partire dall'esercizio finanziario 1984.

Art. 17.

Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Livelli legge regionale n. 9/1981	
I	I
II	II
III	III
IV	IV
—	V
V	VI
VI	VII
VII	VIII
VIII	1ª qualifica dirigenziale 2ª qualifica dirigenziale coordinamento

Per l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali si applicano i criteri previsti dall'articolo successivo della presente legge.

In sede di contrattazione aziendale saranno definiti i criteri per l'accesso alla quinta qualifica funzionale in relazione alla declaratoria di livello.

Per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.

Art. 18.
Modalità di accesso alle varie qualifiche funzionali dirigenziali

Per l'accesso a regime:

alla prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami scritti e orali; il 25% dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati all'ottavo livello con tre anni di anzianità nella qualifica;

alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti e orali, per non meno del 70% dei posti disponibili, riservati al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica; per i restanti posti, per concorso pubblico, per titoli ed esami scritti e orali.

Nella fase di prima attuazione della presente legge sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti coloro che risultino inquadrati nell'ottavo livello della legge regionale n. 9/1981. Sempre nella fase di prima attuazione della presente legge nella seconda qualifica dirigenziale si accede mediante valutazione per titoli e prova selettiva per almeno il 90% dei posti, secondo modalità fissate dal consiglio regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative.

Per i restanti posti si procede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami scritti ed orali.

Per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1° gennaio 1983.

Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

Art. 19.

Attribuzione compiti dei dirigenti regionali

I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti la materia di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programma di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/benefici.

Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

Art. 20.

Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti punti nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

In particolare sono responsabili:

dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

delle disposizioni da loro impartite;

del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto del competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte può essere disposta la revoca della funzione.

Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

Art. 21.

Funzioni dirigenziali

Prima qualifica funzionale dirigenziale.

Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa di base e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Seconda qualifica funzionale dirigenziale.

Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Funzione di coordinamento.

E' istituita per assicurare le funzioni di direzione di vaste aree operative e di coordinamento da attribuire a dirigenti appartenenti alla seconda qualifica funzionale dirigenziale.

L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque.

E' revocabile, rinnovabile, ed è attribuito al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale che continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica.

Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a 1,5 volte il numero dei membri della giunta, più uno correlato al consiglio regionale.

Il contingente della seconda qualifica dirigenziale deve corrispondere alla responsabilità delle unità organiche complesse e delle attività di elaborazione di studio e ricerca, definite dalle leggi di organizzazione, e non può comunque superare sei volte il numero dei coordinatori.

Art. 22.

Norma transitoria

Sino alla nomina dei dirigenti della seconda qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della presente legge, i coordinatori nominati in base alla legge regionale 22 aprile 1979, n. 12, e successive modificazioni, percepiscono la idennità di coordinamento nella misura prevista dalla legislazione in vigore.

I concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 23.

Accesso alle altre qualifiche

Alle restanti qualifiche si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali ad eccezione del primo e secondo livello per i quali le prove concorsuali possono essere determinate di volta in volta con atto del consiglio regionale.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni ed il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 24.

Concorsi speciali

In occasione delle operazioni di ristrutturazione della Regione in attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione ed anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, almeno il 50% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dal presente accordo dalla 2ª alla 8ª è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità della presente legge.

Art. 25.

Scaglionamento dei benefici contrattuali

Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

dal 1° gennaio 1983: 35%;

dal 1° gennaio 1984: 70%;

dal 1° gennaio 1985: 100%.

Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si prende a base quanto competerebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge, alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento) decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale fissato nella legge regionale n. 9/1981 a cui vanno aggiunti i benefici previsti dalla presente legge secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.

Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo.

Art. 26.

Omnicomprensività

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste dalla medesima, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versata dagli enti, società, aziende o amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate alla Regione.

Art. 27.

Passaggio di livello

In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.

Art. 28.

Sono approvati gli allegati *A* e *B* alla presente legge.

Art. 29.

Norme abrogate

Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 30.

Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione le norme contenute nella legislazione in vigore, se ed in quanto compatibili.

Art. 31.

Con la legge d'organizzazione saranno definite le strutture e l'organico della Regione.

Art. 32.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti a complessive L. 18.265.000.000 per il triennio 1983/1985, l'Amministrazione regionale provvede dotando di stanziamento sufficiente nell'ambito del bilancio pluriennale 1983/1985, i capitoli 00250, 02220 04030, 04180, 41977 e 75050 in proporzione alle loro esigenze e ripartendo l'onere complessivo nel modo seguente:

esercizio 1983 L. 4.530.000.000;

esercizio 1984 L. 6.927.000.000;

esercizio 1985 L. 6.808.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 marzo 1984

TURCI

ALLEGATO A

PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE

Addetto alle pulizie.

Declaratoria di qualifica:

Complessità delle prestazioni: attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune.

Professionalità: comuni conoscenze pratiche.

Autonomia operativa: nessuna apprezzabile autonomia.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno: assolvimento della scuola dell'obbligo.

Declaratoria di funzioni: svolge compiti di pulizia dei locali.

SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE

Ausiliario.

Declaratoria di qualifica funzionale.

Complessità delle prestazioni: attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

Professionalità: comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa: nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisito di accesso dall'esterno: assolvimento dell'obbligo scolastico.

Declaratoria di funzioni: e addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura; di anticamera ed aula nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

TERZA QUALIFICA FUNZIONALE

Operatore.

Declaratoria di qualifica funzionale.

Complessità delle prestazioni: attività prevalentemente esecutiva o tecnico manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

Professionalità: preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

Autonomia operativa: limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Eventuali elementi accessori: può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Requisiti di accesso dall'esterno: licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.

Declaratoria di funzioni: è addetto alle prestazioni tecnico manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza di compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti purché siano tra di loro omogenee e complementari.

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE

Esecutore.

Declaratoria di qualifica funzionale.

Complessità delle prestazioni: attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

Complessità organizzative: l'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì al mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

Professionalità: è richiesta una preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa: nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.

Eventuali elementi accessori: può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

Requisiti di accesso all'esterno: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta.

Declaratoria di funzioni: esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla collazionatura dei dattiloscritti; effettua operazioni di esecuzione di programmi di elaborazione, secondo procedure definite; è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo una unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

E' addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a: attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari; riparazione, collaudo e, anche ove occorra, conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione litotipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico-operativi di competenza regionale.

Comporta l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione, e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali conoscenze preliminari ed esperienza, nonchè di operazioni amministrative complementari.

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE

Collaboratore professionale.

Declaratoria di qualifica funzionale.

Complessità delle prestazioni: attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

Complessità organizzativa: l'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.

Autonomia operativa: è completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.

Responsabilità: la prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Requisiti di accesso dall'esterno: è richiesto il diploma di istruzione di secondo grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

Declaratoria di funzioni: è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE

Istruttore.

Declaratoria di qualifica funzionale.

Complessità delle prestazioni: attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.

Complessità organizzative: l'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.

Professionalità: è richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.

Autonomia operativa: grado di iniziativa secondo istruzione di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto.

Responsabilità: riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e al coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

Requisiti di accesso dall'esterno: si richiede la licenza di scuola media superiore o equipollente.

Declaratoria di funzioni: cura, nel campo amministrativo, la raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (*atti, dati istruttori e documenti*) anche complessi e complessa di dati semplici secondo istruzioni di massima; la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria; la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti; la rendicontazione, le attività economali correnti, la rilevazione statistica; altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza. Nel campo dell'informazione, dell'elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input-output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi. Nel campo tecnico, le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione ecc.).

Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore.

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE

Istruttore direttivo.

Declaratoria di qualifica funzionale.

Attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.

Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. Consiste inoltre nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.

Direzione e coordinamento: può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici.

Autonomia operativa e iniziativa: nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nella individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.

Responsabilità: per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea.

Declaratoria di funzioni: svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui è inserito.

Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione di supporto per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito. Si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.

La posizioni di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE

Funzionario.

Declaratoria di qualifica funzionale

Complessità e difficoltà delle prestazioni: attività di studio, di ricerca, di elaborazioni di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà; può comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

Autonomia operativa e iniziativa: l'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.

Responsabilità: l'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno: per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.

Declaratoria di funzioni: svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa, organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito: collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

Nell'ambito dell'unità organica complessa può essere incaricato della responsabilità — con compiti di indirizzo della attività degli addetti — di una unità operativa organica eventualmente prevista in ordine alla quale: verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

Funzione dirigenziale.

La funzione dirigenziale nelle regioni è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale e di indirizzo, coordinamento e controllo delle

istituzioni pubbliche subregionali proprio dell'ente regione, in conformità ai principi definiti nei rispettivi statuti e in attuazone degli indirizzi politico-amministrativi formulati da competenti organi istituzionali.

Essa si esplica essenzialmente mediante:

il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente ed alla loro attuazione e verifica;

il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

L'esercizio della funzione dirigenziale — inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa — è caratterizzato da:

preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;

diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

ALLEGATO *B*

Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e integrità personale.

Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola-bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui all'art. 11, punto *i*), della presente legge e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla « tabella » sopra esposta, è determinata con provvedimento degli organi competenti deliberanti della Regione sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso cui il personale suddetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette, non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di lire 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.

(1603)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100841300) **L. 500**